

Proposta Numero: **DEL-1683-2021**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: Articolo 1, co.5, del D.L. 18.1.1993 n. 9, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1993 n. 67 e Decreto del Ministro della Sanità del 15/10.1993. Esecuzione forzata sulle somme a qualsiasi titolo dovute alle Aziende USL e alle Aziende Ospedaliere: quantificazione preventiva, ai fini della impignorabilità, delle somme destinate al pagamento degli stipendi e competenze del personale dipendente e al pagamento delle spese relative ai servizi essenziali. Periodo di riferimento: Luglio - Dicembre 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

LETTI gli articoli 2740 e 2910 del codice civile

VISTI

- il D.L. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modificazioni nella Legge 18 marzo 1993 n. 67, *"Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica"*, e in particolare l'art. 1, co. 5, il quale dispone testualmente che *"le somme dovute a qualsiasi titolo alle Aziende Sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente e convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti dal Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del Tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo"* e il successivo comma 6, a mente del quale *"La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata a mezzo di posta elettronica certificata. All'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente al/a sua adozione ... omissis"*
- il Decreto del Ministro della Sanità del 15 ottobre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1993 n. 68, sono stati individuati i sotto specificati servizi sanitari per l'erogazione dei quali i fondi relativi sono considerati essenziali e non possono essere oggetto di pignoramento:
 - a) Assistenza medico-generica di base;
 - b) Assistenza medico-specialistica convenzionata interna;
 - c) Assistenza ospedaliera pubblica o convenzionata obbligatoria;
 - d) Assistenza farmaceutica;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 15/06/1995, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del D.L. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1993 n. 67, *"nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate"*, e ciò *"..soprattutto in esito alla comparazione con la disciplina parallela dell'art. 11 del D.L. 18/01/1993, n. 8, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 68, in tema di esecuzione forzata a danno degli enti locali"*;
- l'art. 123, lett. q), del D. Lgs. 25/02/1995, n. 77, così come modificato dall'art. 46, lett. b), del D. Lgs. 11/06/1996, n. 336, che ha abrogato il primo comma dell'art. 11 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1993, n. 68, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane;

TENUTO CONTO che il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, all'art. 159, comma 3, che ha recepito l'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 25/02/1995, n. 77, così come modificato dall'art. 39, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 11/06/1996, n. 336, prevede che la deliberazione dell'organo esecutivo che quantifica preventivamente gli importi delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata sia adottata ogni semestre e non più ogni trimestre e notificata al Tesoriere dell'Amministrazione;

RILEVATO in particolare che il citato art. 159 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce quanto segue:

"1. Non sono ammesse procedure di esecuzione di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto del/a procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere".

RITENUTO

- per quanto sopra esposto, che persiste a carico delle aziende sanitarie locali l'obbligo di procedere alla predisposizione delle deliberazioni per la quantificazione degli importi delle somme non assoggettabili ad esecuzione forzata con periodicità semestrale;
- che l'Area Gestione Risorse Finanziarie ha quantificato come segue le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata per il secondo semestre 2021, in quanto vincolate al pagamento delle competenze spettanti al personale dipendente e dei servizi sanitari considerati essenziali così come individuati dal Decreto del Ministro della Sanità del 15 ottobre 1993;

PRESO ATTO

- delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti (Legge 136 del 13 agosto 2010 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia – e D.L. 201/2011 convertito in L. 214 del 22 dicembre 2011 – Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e quelle sulle sospensioni del sistema della Tesoreria Unica Mista (Circolare n. 11 del Mef del 24 marzo 2012);
- che il servizio di Tesoreria dell'Azienda Locale di Taranto è attualmente assicurato dall'Istituto Banca Monte dei Paschi di Siena;

PRESO ALTRESI' ATTO

- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1329 del 07/08/2020 avente ad oggetto: “Riparto delle risorse del FSR 2019 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed agli IRCCS pubblici” con la quale sono state assegnate alla ASL di Taranto anticipazioni annuali per il 2020 per assegnazione indistinta pari ad € 974.899.362, corrispondenti ad assegnazioni mensili pari ad € 81.241.613,50;
- che la Giunta Regionale potrebbe in futuro assegnare ulteriori somme a copertura delle perdite d’esercizio e che pertanto l’anticipazione annuale sopra indicata deve intendersi provvisoria;

ACCERTATO che le entrate proprie annuali dell’ASL TA ammontano, tenendo conto della previsione 2021, a € 10.513.650 da cui ricavabile un dato medio mensile di € 876.137,51;

RITENUTO di poter considerare le assegnazioni regionali mensili di € 81.241.613,50 insieme alle entrate proprie mensili di quest’Azienda percepite e percipiende di euro € 876.137,51 per un totale di € 82.117.751,01 fino alla concorrenza della somma di € 492.706.506,06 per l’intero semestre luglio - dicembre 2021, quale somma dovuta a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali, in forza del disposto dell’art. 1 comma 5 del DL 18.1.1993 n. 9 convertito con modificazioni nella legge 18/03/1993 n. 67;

CONSIDERATO che la predetta somma di € 492.706.506,06 viene vincolata, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, co.5, del DL 18.1.1993 n. 9 e del D.M. Sanità del 15.10.1993, per il pagamento dei seguenti servizi e forniture essenziali e quindi non soggetta ad esecuzione forzata:

RITENUTO di riservarsi, con successivo provvedimento, ogni determinazione in ordine alle eventuali ulteriori somme che la Regione dovesse riconoscere a copertura delle perdite d’esercizio;

DATO ATTO pertanto che il fabbisogno mensile/semestrale a copertura delle seguenti voci di spesa, determinate ai sensi della normativa sopra richiamata, è il seguente:

DESCRIZIONE	COSTO MENSILE	COSTO SEMESTRE
1. Stipendi al personale dipendente, oneri sociali	22.802.499	136.814.991
2. Assistenza medica convenzionata	22.686.955	136.121.730
3. Assistenza farmaceutica	8.282.695	49.696.170
4. Consulenze sanitarie	385.029	2.310.176
5. Imposte e tasse	1.806.092	10.836.554
6. Rimborsi e assegni di cura	262.780	1.576.678
7. Beni sanitari	15.368.298	92.209.786
8. Servizi non sanitari appaltati	9.381.943	56.291.655
9. Servizi appaltati per assistenza sanitaria	1.453.458	8.720.747
TOTALE	82.429.748	494.578.485

OSSERVATO che l’adozione del presente provvedimento si rende necessaria anche al fine di consentire all’Istituto Tesoriere di questa Azienda di disporre gli atti di propria competenza, in particolar modo ai fini di quanto previsto dall’art. 547 c.p.c. in tema di adempimenti del terzo sulle somme del debitore delle quali si trova in possesso;

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s’intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

per tutto quanto espresso in parte motiva, che qui deve intendersi integralmente riportato per costituire parte integrante e sostanziale del presente parte dispositiva

- 1) di quantificare per il secondo semestre luglio - dicembre 2021 secondo quanto individuato dall’Area Gestione Risorse Economico Finanziarie (A.G.R.E.F.) della A.S.L. di Taranto e fatte salve ulteriori successive variazioni in € 492.706.506,06 (anticipazione mensile + entrate proprie) le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata in quanto somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali, in forza del dispositivo dell’art. 1, co. 5 del D.L. 18/01/1993 n. 9 convertito con modificazioni nella Legge 18 marzo 1993 n. 67;

- 2) di dare atto che le somme mensilmente/semestralmente l'A.S.L. di Taranto sostiene per assicurare i servizi essenziali, giusta la tipizzazione di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 15 ottobre 1993, sono pari a € 494.578.485 così individuate:

DESCRIZIONE	COSTO MENSILE	COSTO SEMESTRE
1. Stipendi al personale dipendente, oneri sociali	22.802.499	136.814.991
2. Assistenza medica convenzionata	22.686.955	136.121.730
3. Assistenza farmaceutica	8.282.695	49.696.170
4. Consulenze sanitarie	385.029	2.310.176
5. Imposte e tasse	1.806.092	10.836.554
6. Rimborsi e assegni di cura	262.780	1.576.678
7. Beni sanitari	15.368.298	92.209.786
8. Servizi non sanitari appaltati	9.381.943	56.291.655
9. Servizi appaltati per assistenza sanitaria	1.453.458	8.720.747
TOTALE	82.429.748	494.578.485

- 3) Di dare mandato al Direttore dell'A.G.R.E.F. di trasmettere copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata giusta la disposizione dell'art.1, co. 5-bis del D.L. n. 9/1993:
- all'Istituto Tesoriere, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa;
 - al Presidente del Collegio Sindacale.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.